

AUTARCHIA VALUTARIA ADDIO

È stata finalmente approvata una nuova legge sugli scambi internazionali. È un passo avanti, ma restano perplessità

di VICTOR UCKMAR

La stampa quotidiana ha mancato di dare il dovuto risalto alla legge 26 settembre 1986, n. 599, che ha introdotto la «revisione della legislazione valutaria». Eppure tale revisione costituisce un notevole passo in avanti per liberare l'Italia da vincoli negli scambi internazionali risalenti al periodo dell'autarchia, inaspriti nel 1976 con la reintroduzione di gravi sanzioni penali limitative della libertà personale. Ma, per vero, anche fra gli addetti ai lavori non si è riscontrato un grande entusiasmo per il provvedimento legislativo, che indubbiamente presenta luci e ombre.

1) Sono passati tre anni da quando il disegno di legge fu accolto positivamente soprattutto per il significativo segnale di mutamento di indirizzo con l'assunzione del principio «libertà salvo il divieto» in luogo del «divieto salvo il permesso». L'ansia per l'emanazione della legge fu peraltro mitigata per la lentezza dell'iter e forse anche per l'ampia deregulation concessa dall'allora ministro del commercio, Nicola Capria, cui va questo merito, oltre a quello di essersi battuto strenuamente per superare gli intoppi parlamentari.

2) La legge di revisione attribuisce al governo la delega a emanare, entro un anno, disposizioni intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformità, fra l'altro, al principio della «libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero». Ma è attribuito al ministro del commercio con l'estero, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, il potere di introdurre eccezioni e limitazioni, sia pure a condizione che «siano dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini». L'attuale ministro del commercio con l'estero, Rino Formica, ha confermato l'intendimento di agevolare i liberi scambi, ma qualcuno già teme che alla parziale deregulation in deroga del divieto subentri un'eccessiva regulation della libertà.

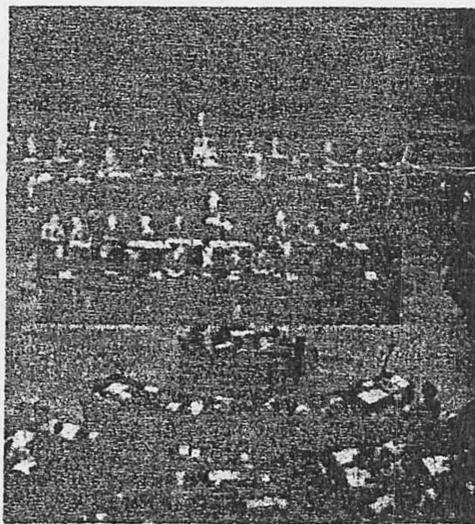
3) Le disposizioni delegate saranno emanate in conformità a principi e criteri direttivi contenuti in tredici punti, assai complessi, da integrare con decreti ministeriali; comunque devono essere adottate previo parere delle competenti commissioni permanenti della camera e del senato; speriamo che il termine annuale possa essere rispettato perché, in difetto, dovrebbe essere nuovamente investito il

parlamento per la proroga.

4) Sulla complessa normativa viene a innestarsi il procedimento sanzionatorio in quanto «chiunque, con una sola azione o con più azioni realizzate nel corso di un triennio in violazione di un divieto legalmente dato», esporta o costituisce «disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere», di valore superiore ai 100 milioni, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni (pena che può essere raddoppiata in casi di particolare gravità). Ci troviamo di fronte a una norma penale in bianco giacché i divieti saranno posti in un momento successivo, e per giunta con provvedimenti amministrativi quali sono i decreti ministeriali: si può dubitare sulla legittimità costituzionale della norma.

5) La legge non contiene norme transitorie neppure sotto il profilo sanzionatorio. Dato che la precedente norma è sostituita da quella che considera reato la «violazione di un divieto legalmente dato» potrà assumersi che le violazioni commesse vigendo la precedente normativa non sono più punibili; invero «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato».

6) Da più parti era stata prospettata l'opportunità di una sanatoria per le irregolarità valutarie commesse nel passato. Il senatore Giancarlo Ruffino in due tornate al senato, con ampia e persuasiva motivazione si fece propugnatore di un apposito emendamento integrativo. Ambedue le volte ottenne larghi, autorevoli consensi, ma ragioni procedurali impedirono l'approvazione. Peraltro il senato all'unanimità il 23 settembre ha manifestato un voto, accettato anche dal governo, che impegna il governo stesso «a emanare, con l'urgenza che il caso richiede, un provvedimento» di riapertura dei termini per ottenere la sanatoria. Ma se l'interpretazione più sopra avanzata è corretta non occorre, per sanare il passato, né l'amnistia, né un provvedimento ad hoc, il che fa perdere la possibilità all'erario di percepire un gettito previsto dal noto progetto predisposto dal gruppo di studio coordinato da Nerio Nesi. È da confidare che le ombre della recente legge siano rischiarate dai successivi provvedimenti normativi e dal comportamento dei cittadini, che dimostrino di meritare l'agognata libertà.



L'assemblea di Montecitorio